



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

In nome del Popolo Italiano

La Corte d'appello di Venezia terza sezione civile composta dai seguenti magistrati:

dott.ssa Rita Rigoni - Presidente

dott. Marco Campagnolo - Consigliere

dott. Enrico Stefani - Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa n.

con l'avv. SALVATORI

GINO

contro

MINISTERO DELL'INTERNO (97149560589) con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA

oggetto: permesso di soggiorno.

appello avverso l'ordinanza emessa dal tribunale di Venezia in data 19.12.2018 e comunicata a mezzo pec in pari data.

Causa decisa sulle seguenti

DOMANDE DI PARTE APPELLANTE: Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, *contrariis reiectis*, in riforma dell'ordinanza del Tribunale di Venezia emessa all'esito del procedimento n. 7192/18 in data 19.12.18 e comunicata a mezzo pec in pari data, disporre - previa sospensione della provvisoria esecutività dell'ordinanza impugnata ai sensi degli artt. 351, comma 2, e 283 cpc - l'annullamen-

to del decreto di revoca del permesso di soggiorno emesso dalla Questura di Vicenza in data 12.06.18 e notificato in data 13.06.18 e, per l'effetto, ordinare alla Questura di Vicenza la sua restituzione o, comunque, il rilascio del permesso di soggiorno per familiare di cittadino dell'U.E. ex art. 10 e 14 D.L.vo 30/07; in via subordinata, ordine alla Questura di Vicenza il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari come previsto dal decreto legislativo 286/98 e dal regolamento di attuazione, dpr 394/99 e successive modifiche; in ultimo, ordinare alla Questura di Vicenza il riesame della decisione, essendo mutate le condizioni sussistenti al momento della adozione dell'atto.

Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio anche di questo grado di giudizio, oltre accessori come per legge

DOMANDE DI PARTE APPELLATA: Il Ministero dell'Interno, preso atto del Provvedimento del 21.12.2020, richiamandosi a quanto dedotto ed eccepito nella Comparsa di costituzione, chiede: il rigetto dell'istanza di sospensione cautelare e il rigetto dell'appello proposto, con conferma dell'Ordinanza impugnata. Spese di entrambi i gradi rifuse o quantomeno compensate.

#### *CONCISA ESPOSIZIONE*

##### *DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO*

1. ha proposto appello avverso l'ordinanza sopra indicata, con cui il tribunale di Venezia ha respinto la sua domanda contro la revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari che le è stato rilasciato il 26.10.2016 in quanto coniugata con un cittadino italiano.
2. Il tribunale ha osservato che il permesso di soggiorno secondo le disposizioni di carattere generale viene

revocato ai sensi dell'art. 5 del d. legs 286/1998 nel caso in cui lo straniero sia pericoloso per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato; la ricorrente rappresenta una minaccia concreta e attuale tale da pregiudicare l'ordine e la sicurezza pubblica, attesa la rilevanza dei reati accertati, tutti inerenti la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti; va escluso un legame familiare da tutelare, poiché l'interessata non convive con il marito le cui dichiarazioni sul punto sono contraddittorie.

3. L'appellante ha svolto motivi. La parte appellata si è costituita resistendo al gravame.

4. Con il primo motivo lamenta la violazione del decreto legislativo n. 30/2007 (T.U. in materia di circolazione e soggiorno di cittadini comunitari e loro familiari) e in particolare dell'art. 20 (sulle limitazioni al diritto di ingresso e soggiorno per motivi di ordine pubblico), per avere il tribunale confermato il diniego della questura applicando il D. Lvo n. 286/1998 (T.U. immigrazione) e quindi omesso di dichiarare l'incompetenza del questore all'adozione dell'atto.

5. Il motivo è infondato, poiché l'art. 5, comma 2 del D. Lvo n. 286/1998 attribuisce al questore la facoltà di rilasciare il titolo di soggiorno, sicché in base al principio generale alla medesima autorità che ha rilasciato il titolo dovrà consentirsi di revocarlo. Basti qui considerare l'art. 5, 5° comma D. Lvo cit. per convincersi che l'autorità competente è solo il questore: "5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a

*mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato...".*

6. I restanti motivi denunciano l'errata valutazione dei requisiti previsti per il permesso di soggiorno, quali: la sussistenza delle condizioni che legittimerebbero il soggiorno dell'appellante nel territorio dello Stato; il bilanciamento fra i motivi familiari e lavorativi avanzati dall'appellante per la sua permanenza in Italia e la sua pericolosità sociale concreta e attuale; l'inesistenza di un legame lecito e concreto con il territorio italiano, tale da giustificare la permanenza.
7. Al riguardo si ricorda che secondo Cass. 19337/2016 *"in tema di immigrazione la valutazione della pericolosità sociale del coniuge straniero di cittadino italiano ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari deve essere svolta alla luce dei criteri indicati nell'art. 20 D. LVo n. 30 del 2007, potendo essere desunta anche dalla commissione di reati che ledono o mettono in pericolo l'integrità fisica. La valutazione deve, peraltro, essere svolta in concreto, attraverso un esame della condotta complessiva del richiedente, considerata la tipologia e l'entità delle condotte delittuose, della loro continuità o sviluppo diacronico, ferma la necessità che almeno una di esse sia riconducibile alle ipotesi normativamente descritte nella citata disposizione, peraltro del tutto omologhe a quelle di cui all'art. 5, comma 5 bis, del d.lgs. n. 286/1998, regolante le condizioni di legge per il rilascio e il rinnovo, in generale, del titolo di soggiorno anche per motivi diversi da quelli volti a salvaguardare l'unità familiare"; conf. Cass. 17289/2019.*

8. L'appellante richiama l'ordinanza del 13.12.2018 con cui il tribunale di sorveglianza di Roma ha revocato l'espulsione dal territorio dello Stato e il correlato giudizio di pericolosità sociale (doc. 2), rilevando che i reati commessi risalgono al 2007; è stata concessa la detenzione domiciliare, in seguito non risultano procedimenti penali pendenti; sono stati documentati la regolare abitazione, il lavoro, i legami familiari.
9. L'amministrazione oppone che *"i motivi familiari e lavorativi, avanzati dall'appellante per legittimare la sua permanenza in Italia, fossero meno forti nel bilanciamento con la valutazione della pericolosità sociale"*: non è dimostrata la relazione coniugale stabile, stanti l'allontanamento dalla casa familiare - confermato dalla circostanza che vive a Roma in compagnia, appunto, di altre due cittadine straniere - e l'intendimento del marito di chiedere il divorzio, espresso in occasione delle dichiarazioni rese dall'uomo ai Carabinieri mentre debolissimo pare l'asserito legame familiare con il figlio maggiorenne, che non è convivente con la madre; attualmente l'appellante non risulta in possesso di un'occupazione lavorativa stabile.
10. In questo quadro, ritiene la Corte che non siano stati forniti elementi significativi sui quali fondare un giudizio di pericolosità concreto e attuale. Infatti, dalla documentazione prodotta si evince che: l'appellante ha contratto matrimonio con un cittadino italiano in data 27.10.2007 (doc. 2), dal certificato di stato di famiglia 27.4.2018 risulta convivere col marito (doc. 4); ha dimostrato il contratto di lavoro

del figlio (doc. 5), il contratto di locazione 15.3.2018 dell'appartamento in Roma (doc. 6), il proprio contratto di lavoro 10.1.2018 stipulato con (doc. 8) con mansioni di cuoca, infine le buste paga che riportano uno stipendio medio di € 800,00 al mese (doc. 9).

11. All'inverso, non è dimostrata l'esistenza di circostanze oggettive a rivelare che la sia coinvolta in attività illecite, sicché reati risalenti a quattordici anni fa non possono giustificare un giudizio di pericolosità attuale: infatti, dal certificato del casellario prodotto come doc. 3 risulta che la è stata condannata due volte per reati riguardanti spaccio di stupefacenti commessi nella seconda metà del 2007, e che ha eseguito la pena sino all'8.7.2013, per il periodo successivo nulla è stato segnalato.
12. In definitiva, l'appello proposto va accolto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, applicando i valori previsti dalla tariffa per lo scaglione di riferimento (decreto n. 55/2014).
13. La motivazione della sentenza è sintetica e non analitica, essendo redatta ai sensi dell'art. 9-octies DL 83/2015, conv. in l. 132/2015 - *"Gli atti di parte e i provvedimenti depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica"*.
14. Ai sensi dell'art. 52 D. Lvo n. 196/2003, si dispone d'ufficio che, in caso che in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte d'Appello di Venezia nella composizione sopra indicata, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:

1. in accoglimento dell'appello, annulla la revoca del permesso di soggiorno emessa dalla questura di Vicenza in data 12.6.2018 e ordina il rilascio del permesso di soggiorno per familiare di cittadino dell'UE;
2. condanna la parte appellata a rifondere le spese che vengono liquidate per il primo grado in € 2.738,00 e per l'appello in € 1.889,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
3. dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo a norma dell'art. 52 D. Lvo n. 196/2003.

Venezia, 19.4.2021.

Il consigliere estensore  
dott. Marco Campagnolo

Il Presidente  
dott.ssa Rita Rigoni